

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“SCI CLUB GARDOLO”

Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Trento, Fraz. Gardolo, Piazzale Lionello Groff, n. 7**, una Associazione non commerciale, operante nel settore sportivo che assume la denominazione **Associazione sportiva dilettantistica “SCI CLUB GARDOLO”**. A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA: la durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 – FINALITA' – ATTIVITA': l'Associazione è un istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'associazione si propone quale scopo principale:

- a) la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo della pratica sportiva dello sci alpino e nordico e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- b) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della pratica sportiva dello sci alpino e nordico e dello sport in
- c) genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.

Per attuare, inoltre, le finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- a. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ricreative, ludiche, culturali del movimento fisico quale strumento per il benessere fisico, psico fisico, del benessere e dello stile di vita;
- b. gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi scuola e strutture sportive di vario genere;
- c. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria, attività didattica e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- e. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f. promuovere, se dal caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico e dell'attività motoria nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;
- g. allestire e gestire bar e punti ristoro di pertinenza degli impianti sportivi gestiti e/o in occasione di manifestazioni organizzate in proprio o presso terzi pertinenti o remote rispetto agli impianti sportivi gestiti;
- h. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
- i. esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- j. pubblicazioni periodiche;
- k. la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e per reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico - sportive;

- l. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, delle attività motorie, del tempo libero, del benessere;
- m. promuovere la diffusione e le conoscenze delle attività sportive attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria, informativa, propedeutica;

rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

Articolo 4 – SOCI: il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Atleti e Soci Tecnici.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Tecnici coloro che, per conto dell'associazione, svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa. A giudizio del Consiglio Direttivo i Soci tecnici possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Le quote associative non sono trasmissibili.

Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Le iscrizioni decorrono dal 1° settembre dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 agosto di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE: la quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 agosto di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione entro due mesi dalla domanda di ammissione, con riferimento alla data riportata sulla stessa richiesta, e comunque non oltre la fine dell'esercizio cui essa si riferisce. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI: i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento della quota associativa.

Articolo 9 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

Articolo 11 – ESCLUSIONE SOCI: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

1. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
2. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

3. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 13 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione ne all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14 – RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO: l'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario ed una relazione illustrativa da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 15 – ORGANI: sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, qualora istituito.
-

Articolo 16 - ASSEMBLEE: l'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali o luoghi di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo.

Articolo 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile;
- su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- sugli eventuali Regolamenti interni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo o di un decimo degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 2 (2) associati; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- c) abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

Articolo 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano;
- c) per scheda segreta.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Articolo 20 - ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO: l'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per un periodo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo esercizio sociale gestito dallo stesso consiglio direttivo.

E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica sociale è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, fax, lettera postale, telegramma o altro strumento idoneo almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. fissare l'ammontare annuo delle quote associative ed i relativi termini di pagamento;
3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
4. compilare i regolamenti interni;
5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
6. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
7. suddividere l'attività dell'Associazione in Sezioni sportive differenziate per disciplina di competenza;
8. nominare e revocare il Direttore responsabile ed il Vice - Direttore di Sezione sportiva in cui si articola la vita dell'Associazione, indirizzarne l'attività gestoria e chiedere che siano fornite informazioni relative alla gestione delle Sezioni sportive;

9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Articolo 22 - SOSTITUZIONE: nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - PRESIDENTE: il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre esercizi sociali. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vice - Presidente convocare entro trenta il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 24 – SEGRETARIO: il Segretario:

- a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
- b) effettua e riscuote i pagamenti;
- c) redigere il verbale delle adunanze del Consiglio direttivo;
- d) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 25 - SEZIONE SPORTIVA: il Consiglio Direttivo può organizzare l'attività sociale in Sezioni sportive al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione interna della vita associativa,

per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione. E' compito del Consiglio Direttivo definire gli obiettivi e linee guida delle singole Sezioni sportive.

Articolo 26 - DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE SPORTIVA: nel caso in cui vengano definite delle Sezioni sportive, il Consiglio Direttivo è tenuto a nominare fra gli associati il Direttore ed il Vice Direttore di Sezione. Il Direttore di Sezione sportiva si trova in posizione subordinata rispetto al Consiglio Direttivo che delega parte delle proprie attribuzioni ma può sempre rideterminare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire nuove direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il Direttore ed il Vice Direttore di sezione restano in carica per un periodo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. L'associato nominato Direttore o Vicedirettore di sezione sportiva può anche essere nominato come membro del Consiglio direttivo.

Articolo 27 - COMPITI E RESPONSABILITA' del DIRETTORE E VICE DIRETTORE DI SEZIONE SPORTIVA: al Direttore di Sezione sportiva è demandata l'organizzazione e la gestione dell'attività della singola sezione a cui è preposto. Il suo potere decisionale è circoscritto al determinato ambito di attività della sezione: esso è tenuto a dirigere l'attività della sezione, curandone l'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo. E' possibile che un Direttore o Vice direttore di Sezione sportiva ricopra tale carica in più sezioni.

Il Direttore di Sezione sportiva può compiere tutti gli atti pertinenti alla gestione della sezione, può sottoscrivere regolamenti interni ed è responsabile per l'attività svolta. Esso è responsabile per il corretto e sicuro svolgimento dell'attività sportiva a cui fa capo. I poteri gestori del Direttore possono essere ampliati o limitati da delibera del Consiglio Direttivo, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo. Esso potrà compiere tutti gli atti che tipicamente rientrano nella corretta gestione dell'attività a cui fa capo ma è privo di potere di rappresentanza. Il Direttore di sezione sportiva è personalmente responsabile degli atti compiuti ma tale responsabilità si estende al Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo non abbia vigilato sul comportamento o sull'atto operato dal Direttore che abbia causato danno. In caso di assenza od impedimento del Direttore, la gestione della sezione spetta al Vice-Direttore.

Articolo 28 – ORGANO di CONTROLLO: qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti;

l'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo 29 – SCIoglimento: l'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) sulla nomina del liquidatore;
- c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – LIBRI SOCIALI – PUBBLICITA': oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Articolo 31 – ALBO DEI SOSTENITORI: annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi

viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Art. 32 – MODIFICHE ALLO STATUTO: per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Art. 33 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA: salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci in relazione all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto o per qualsiasi altro motivo comunque attinente l'attività sociale, sarà rimessa all'inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed uno, con funzione di Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I componenti del Collegio Arbitrale così costituito, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità di procedura previste dal C.p.C..

L'inottemperanza alla decisione arbitrale, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione.

Art. 34 – NORME DI RINVIO: per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

Trento, fraz. Gardolo, 14 aprile 2010

Il Presidente
Mattedi Sandra

Il Segretario
Recati Luciano